

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il decreto legislativo n. 322/1989 e s.m.i. con cui è stato istituito il Sistema Statistico Nazionale – SISTAN; visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991; considerato che, ai sensi delle citate disposizioni normative, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l'ACI fanno parte del SISTAN e che, in particolare, in base al vigente Programma Statistico Nazionale (PSN), il MIT è titolare del lavoro denominato “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia”, i cui dati sono pubblicati annualmente sul Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, e l'ACI è titolare dei lavori denominati “Localizzazione degli incidenti stradali” e “Veicoli e incidenti stradali”, per la cui elaborazione raccoglie e aggiorna annualmente informazioni dettagliate sulla rete stradale e autostradale italiana; vista la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 1° agosto 2019 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in proposito, che, nell'ambito delle attività SISTAN inerenti alla formulazione del citato PSN per il triennio 2020-2022, si è ritenuto di disporre di informazioni coordinate e maggiormente dettagliate sulla rete stradale italiana, rispetto a quelle attualmente a disposizione del MIT, ed è stata raccomandata la collaborazione e la riorganizzazione dei lavori tra i soggetti partecipanti allo stesso SISTAN, allo scopo di evitare duplicazioni; considerato che a tal fine l'ACI ed il MIT, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche ed istituzionali, intendono promuovere una collaborazione congiunta tra p.a. finalizzata all'effettuazione di un'unica rilevazione concernente la summenzionata rete stradale; visto lo schema di accordo a tal fine predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e validità fino al 31 dicembre 2022, salvo rinnovo, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; tenuto conto, in particolare, che nell'ambito dell'Accordo in parola, considerato che le informazioni sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, regionale e provinciale sono utilizzate anche come base per l'elaborazione relativa alla localizzazione degli incidenti stradali, è previsto che l'ACI provveda ad effettuare le seguenti attività: - aggiornamento annuale delle informazioni sulla rete stradale ed autostradale nazionale, sulla base delle pubblicazioni ufficiali o ricevute da ANAS Spa, da AISCAT e dalle Società concessionarie; - aggiornamento, ove necessario, delle informazioni relative alla rete stradale secondaria, con esclusione di quella comunale; - conduzione, ogni tre anni, di una specifica indagine presso gli Enti Locali gestori di strade al fine di ottenere gli elenchi delle strade di propria competenza, aggiornati e completi; - invio al MIT degli elenchi aggiornati delle strade; considerato che le attività di competenza dell'Ente saranno svolte operativamente dalla Società in

house ACI Informatica Spa, di concerto con l'Area Professionale Statistica dell'ACI; tenuto conto che l'Accordo si inserisce nell'ambito delle collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni, promosse dall'ACI a livello nazionale e locale, per il conseguimento di un interesse pubblico comune tra le parti; considerato che, relativamente agli aspetti economici, lo stesso Accordo prevede, all'art.8, che le Parti facciano fronte alle rispettive attività con risorse proprie e non comporta pertanto oneri aggiuntivi; ritenuto, nel quadro delle finalità istituzionali dell'Ente, di dar corso all'iniziativa di cui sopra, che risulta coerente con gli indirizzi strategici per il triennio 2020-2022 approvati dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, di un Accordo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e validità fino al 31 dicembre 2022, eventualmente rinnovabile, tra l'Automobile Club d'Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una collaborazione congiunta nell'ambito del SISTAN, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett.A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Segretario Generale è delegato alla relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo. La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Automobile Club d'Italia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici - (di seguito denominato MIT) con sede in Roma, Via Nomentana, 2 - (codice fiscale 97532760580), nella persona del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Ing. Mario Nobile,

E

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 (codice fiscale 00493410583), nella persona del Segretario Generale, Dr. Gerardo Capozza,

di seguito indicati congiuntamente come le "Parti",

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n.322 (e ss.mm.ii.) affida al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli Organismi internazionali;
- ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 l'Ufficio di Statistica dell'ACI fa parte del SISTAN;
- ai sensi del D.Lgs del 6 settembre 1989, n. 322 (e ss.mm.ii.), l'Ufficio di Statistica del MIT, incardinato all'interno della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero, fa parte del SISTAN;
- in base al Programma Statistico Nazionale (PSN) vigente:
 - a) ACI è titolare dei lavori di "Localizzazione degli incidenti stradali" (Codice PSN: ACI-00012), "Veicoli e incidenti stradali" (Codice PSN: ACI-00013), per i quali è necessario il trattamento dei dati derivanti dalla rilevazione degli incidenti stradali di titolarità dell'ISTAT e l'integrazione di tali dati con altre informazioni detenute dal medesimo ACI, in particolare le informazioni dettagliate sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, regionale e provinciale;
 - b) MIT è titolare del lavoro denominato "Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia" (Codice PSN: MIT 00028), oggetto di futura revisione e riformulazione con la seguente denominazione: "Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia".

CONSIDERATO CHE

- è stato ritenuto necessario, in ambito SISTAN, disporre di informazioni coordinate e maggiormente dettagliate sulla Rete stradale italiana rispetto a quelle attualmente a disposizione del MIT e pubblicate sul Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- viene altresì raccomandata in ambito SISTAN la collaborazione tra Soggetti partecipanti e la riorganizzazione dei lavori al fine di evitare duplicazioni

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono collaborare per la raccolta, la produzione e l'utilizzazione dei dati relativi all'estensione della Rete stradale italiana per categoria di strada e in base alla suddivisione amministrativa territoriale.
2. La collaborazione è finalizzata alla revisione e al miglioramento della rilevazione MIT denominata "Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia" (Codice PSN: MIT-00028) la cui titolarità è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art.2 (Attività del MIT)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in qualità di titolare della Rilevazione "Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia" (Codice PSN: MIT-00028):
 - a) il Dirigente dell'Ufficio di Statistica del MIT è il Referente delle attività statistiche nei confronti di ACI;
 - b) il MIT si impegna a convocare ogni anno e ogniqualevolta sia necessario una riunione per l'organizzazione delle attività insieme ad ACI e al responsabile operativo di ACI Informatica;
 - c) l'Ufficio di Statistica del MIT provvederà a diffondere le informazioni acquisite periodicamente nell'ambito di tale lavoro, in particolare per quanto riguarda l'estensione delle strade dei Comuni Capoluogo di Provincia, oggetto di rilevazione.

Art.3 (Attività dell'ACI)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, considerato che le informazioni sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, regionale e provinciale sono utilizzate anche come base per l'elaborazione relativa alla Localizzazione degli Incidenti Stradali, ACI:
 - a) aggiorna annualmente le informazioni sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, sulla base delle informazioni desunte da pubblicazioni ufficiali o ricevute da ANAS S.p.A. - anche in ragione dei rapporti di collaborazione in corso con tale Società-, da AISCAT e/o dalle Società Concessionarie;
 - b) aggiorna, laddove necessario, le informazioni relative alla rete stradale secondaria con esclusione di quella comunale;
 - c) ogni tre anni, di concerto con il MIT, conduce una specifica indagine presso gli Enti locali gestori di strade al fine di ottenere gli elenchi delle strade di propria competenza aggiornati e completi delle informazioni ritenute necessarie;
 - d) invia al MIT gli elenchi aggiornati delle strade.
2. Le attività di competenza di ACI sono svolte operativamente da ACI Informatica - Settore Statistiche Incidenti Stradali, di concerto con l'Area Professionale Statistica. Il responsabile dell'Area Professionale Statistica è il referente delle attività nei confronti del MIT.

Art.4
(Interscambio di dati)

1. Le Parti si impegnano a scambiare i dati raccolti e relativi all'indagine oggetto del presente Accordo, con le modalità e secondo i formati elettronici che saranno concordati tra le Parti stesse.

Art.5
(Diffusione delle iniziative)

1. Il MIT, titolare dell'indagine, pubblica ogni anno i dati sull'estesa stradale, aggiornati all'anno precedente nel Conto Nazionale Trasporti. Tali dati sono pubblicati in modo aggregato livello secondo diversi livelli territoriali amministrativi. Possono essere altresì pubblicati gli elenchi con maggior dettaglio di informazioni, quando concordato dai referenti delle Parti. Nella pubblicazione è citata come fonte la Rilevazione congiunta.
2. ACI utilizza i dati inerenti la rilevazione oggetto del presente Accordo per l'elaborazione della Localizzazione degli Incidenti stradali sulla rete viaria principale e sulle strade provinciali. ACI può altresì utilizzare i dati relativi alle strade comunali per elaborazioni anche personalizzate o su richiesta, relative ai propri fini istituzionali.
3. Gli elenchi strade possono essere condivisi con ISTAT e con i Soggetti preposti alla Rilevazione statistica degli Incidenti stradali.

Art. 6
(Durata e Recesso)

1. Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato, accordo con esplicita comunicazione sottoscritta da entrambe le parti almeno 3 mesi prima della data di scadenza, sino a che non vengano modificate le caratteristiche della Rilevazione "Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia" (MIT-00028 ex TRA-00020) nella relativa scheda del Programma Statistico Nazionale.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 12 mesi, dandone comunicazione alla controparte con PEC

Art. 7
(Modifiche)

1. Il presente Accordo potrà essere modificato, in tutto o in parte, solo con il consenso scritto delle Parti. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti all'Accordo medesimo o con modifiche al lavoro MIT00028 approvate in ambito SiStaN e formalizzate nel Programma Statistico Nazionale PSN.

Art. 8
(Oneri economici)

1. Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti.
2. Tutte le attività di consulenza e di produzione statistica sono da considerarsi a titolo completamente gratuito; le eventuali spese sostenute in occasione di riunioni e altri eventi restano a carico dell'Ente di appartenenza degli esperti; non sono, quindi, previsti, da parte delle Parti, compensi per consulenze, gettoni di presenza, rimborsi per spese di viaggio, partecipazione a riunioni, vitto, alloggio ecc.

Art. 9
(Comitato Scientifico)

1. La definizione delle modalità di collaborazione e la supervisione delle attività poste in essere sono affidate ad un Comitato Scientifico (CS) composto da almeno due rappresentanti designati da ciascuna delle Parti.
2. Il CS redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate, dandone evidenza ai soggetti competenti in seno alle Parti.

Art. 10
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali per quanto di competenza, verificando che i dati siano trattati in modo lecito, pertinente e non eccedente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti

Art. 11
(Proprietà intellettuale)

1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Art. 12
(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In mancanza di composizione amichevole, le controversie saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Art. 13
(Spese di registrazione)

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 - Tariffa - parte seconda del DPR. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte richiedente.

2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72 sono a carico della società

Art. 14
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. L'invalidità o la non applicabilità di alcune delle previsioni del presente Accordo, non pregiudica la validità o l'applicabilità delle altre previsioni riportate nel presente Atto, che rimangono comunque in vigore.
3. Le clausole della presente scrittura sono state esplicitamente redatte e concordate d'intesa tra le parti ai sensi della normativa vigente.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo, composto da 5 pagine, viene sottoscritto unicamente in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il MIT
Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici
(Ing. Mario NOBILE)

Per l'ACI
Il Segretario Generale
(Dott. Gerardo CAPOZZA)